

# COMUNE DI CUNEO

## CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 12

APPROVAZIONE BOZZA NUOVA CONVENZIONE DI GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE  
GESSO E STURA -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore DEMICHELIS GIANFRANCO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il "*Parco Fluviale Gesso e Stura*", individuando il Comune di Cuneo quale Ente Gestore;
- con legge regionale n. 19/2009 "*Testo Unico delle aree protette*" sono state normate le aree protette regionali, tra cui anche il Parco fluviale Gesso e Stura, costituito dalla "*Riserva naturale Gesso e Stura*" e dalle "*Aree contigue Gesso e Stura*", ampliandone tra le altre cose il territorio ai Comuni di Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera, Roccavione, Sant'Albano Stura e Vignolo;
- in seguito, con L. R. 11/2019, in vigore dal 19 aprile 2019, la Regione Piemonte ha sancito un ulteriore ampliamento del territorio del Parco fluviale Gesso e Stura, costituito ora da "*Parco naturale Gesso e Stura*" e "*Aree contigue Gesso e Stura*". I quattro nuovi Comuni entrati a far parte del territorio del Parco sono Fossano, Trinità, Salmour e Rittana;
- le finalità e gli obiettivi del "*Parco fluviale Gesso e Stura*" in sintesi risultano essere i seguenti:
  - tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali ed in funzione dell'uso sociale di tali valori;
  - tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale, e garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat;
  - difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
  - garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, quelle paesaggistiche delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;
  - promuovere, valorizzare e incentivare le attività agro-silvo-colturali, in coerenza con la destinazione d'uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
  - promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattica, scientifiche, ricreative e turistiche con particolare riferimento all'ambiente fluviale anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;
  - concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale relativi al riassetto organizzativo e funzionale del suolo;
  - sostenere e promuovere, anche con l'eventuale partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa delle aree protette;
- per il perseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, e per l'organizzazione della gestione amministrativa, tecnica e di promozione e valorizzazione del Parco Fluviale Gesso Stura è stata stipulata una Convenzione di gestione da parte dei Comuni di Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cuneo, Montanera, Rittana, Roccasparvera, Roccavione, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità e Vignolo;
- detta Convenzione era stata approvata con Deliberazione del Comune di Cuneo n. 10 del 24 febbraio 2014 e firmata dai Sindaci dei Comuni suddetti;
- nel corso degli ultimi anni sono proseguiti gli incontri con il Comune di Fossano al fine di integrare e definire più nel dettaglio la vigente Convenzione tra i Comuni del Parco, preventivandone quindi l'adesione anche da parte di quest'ultimo Comune;

Considerato che gli scopi della gestione associata del Parco sono:

- perseguire e garantire le finalità dell'area protetta Parco fluviale Gesso e Stura;
- indirizzare ed armonizzare le attività di pianificazione e programmazione territoriale relative al territorio del Parco;
- provvedere alla gestione e cura del territorio del Parco nel suo complesso ed in particolare delle aree pubbliche, alla manutenzione degli itinerari, del patrimonio boschivo, delle attrezzature esistenti e di quelle che saranno realizzate, alla conservazione dell'ambiente naturale e coltivato con particolare riguardo alle zone caratterizzate da maggiore diversità biologica, tutelando specie vegetali ed animali rare e a rischio di estinzione, alla regolamentazione dell'uso del territorio sulla base dei contenuti degli strumenti di programmazione approvati;
- promuovere l'approvazione di uno o più Regolamenti del Parco ai sensi delle normative nazionali e regionali;
- promuovere forme di collaborazione con:
  - gli agricoltori, per mantenere o (re)introdurre le colture tradizionali e/o biologiche, per favorire la diversificazione delle funzioni agricole, nonché usi alternativi di valorizzazione del territorio, fornendo un adeguato supporto tecnico, ed eventualmente economico;
  - gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree all'interno del Parco;
  - le associazioni ambientaliste, le imprese sociali, e le altre associazioni che operano per la tutela e la valorizzazione di aree di Parco;
  - i comuni limitrofi, per l'estensione territoriale del Parco;
  - le scuole del territorio di ogni ordine e grado;
- promuovere e incentivare la vigilanza del territorio, avvalendosi anche, per le rispettive competenze, della Polizia Locale dei Comuni membri del Parco e, previo accordo con la Provincia di Cuneo, del servizio di Vigilanza Ecologica volontaria secondo le vigenti normative con particolare riferimento a quanto previsto nella L.R. 19/2009;

Considerato che, sulla base degli incontri tra le Amministrazioni, la Convenzione vigente è stata modificata con anche l'inserimento di un nuovo articolo relativo alla previsione di ruolo del Vice Direttore ed alcune modifiche minori agli altri articoli, modificando nel contempo la tabella delle quote di partecipazione con l'inserimento del Comune di Fossano;

Considerato che tali modifiche sono state illustrate nel corso dell'Assemblea dei Sindaci tenutasi in data 13 aprile 2022 e successivamente inviate ai Comuni senza che siano pervenute osservazioni in merito;

Considerato che i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cuneo, Fossano, Montanera, Rittana, Roccasparvera, Roccavione, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità e Vignolo hanno deliberato di approvare la bozza della nuova Convenzione di gestione con proprie Deliberazioni;

Ritenuta pertanto la necessità di approvare, anche da parte del Comune di Cuneo, la bozza della nuova Convenzione di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura che regola i rapporti tra i 14 Comuni facenti parte del Parco fluviale Gesso e Stura (Parco Naturale e Area contigua) nella forma riportata nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Sentita in merito la 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 17 novembre 2022, che si è espressa favorevolmente;


Vista la L.R. 19/2009 e s.m.e i.;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio — Ing. Massimiliano Galli — ed alla regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi — Dott. Carlo Tirelli — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza della nuova Convenzione di gestione del “*Parco fluviale Gesso e Stura*” in cui sono definite l'organizzazione della gestione amministrativa, tecnica e di promozione e valorizzazione del Parco Fluviale Gesso Stura, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare, la Dott.ssa Patrizia Manassero, Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo, a firmare tale Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo;
- 3) di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio nonché Direttore del Parco Fluviale Gesso e Stura, Ing. Massimiliano Galli.



Parco fluviale  
Gesso e Stura

**Parco Fluviale Gesso e Stura**

**CONVENZIONE DI GESTIONE**

### **Art. 1 – Convenzione**

Ai sensi dell'art.30 Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000) i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cuneo, Fossano, Montanera, Rittana, Roccasparvera, Roccavione, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità e Vignolo si convenzionano per la gestione associata del "Parco fluviale Gesso Stura".

Viene identificato come Parco fluviale Gesso Stura il territorio costituito dal "Parco naturale Gesso e Stura" e "Aree contigue Gesso e Stura" come definite dalla Legge Regionale 16/2009 e s.m.i. e illustrata nella planimetria allegata alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Stipulazione e Rescissione della Convenzione**

La presente Convenzione può essere estesa ad altri Comuni, previo assenso da parte dei Comuni convenzionati e adeguamento del testo della convenzione agli articoli 1 e 9.

I Comuni di nuova adesione devono approvare la convenzione riformulata nei termini di cui al comma precedente e sottoscriverla.

I Comuni che intendano recedere dalla presente Convenzione assumono conforme deliberazione del Consiglio Comunale, da comunicarsi al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Il recesso ha effetto a partire dall'anno successivo.

Nulla è dovuto al Comune recedente nel caso di recesso.

Il Comune che recede, resta impegnato per le obbligazioni assunte, sino alla data di comunicazione ufficiale di recesso, dagli organismi di gestione del Parco.

### **Art. 3 – Finalità e Funzioni**

La Convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa, tecnica e di promozione e valorizzazione del Parco Fluviale Gesso Stura individuato dall'art. 1.

In particolare tramite la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori si propongono di organizzare la gestione associata del Parco.

Gli scopi della gestione associata del Parco sono:

- perseguire e garantire le finalità dell'area protetta Parco fluviale Gesso e Stura che risultano essere le seguenti:
  - a. tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali ed in funzione dell'uso sociale di tali valori;
  - b. tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale;
  - c. garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120
  - d. difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti
  - e. garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, quelle paesaggistiche delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;
  - f. promuovere, valorizzare e incentivare le attività agro-silvo-colturali, in coerenza con la destinazione d'uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
  - g. promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattica, scientifiche, ricreative e turistiche con particolare riferimento all'ambiente fluviale anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;
  - h. concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della legge 183/1989
  - i. sostenere e promuovere, anche con l'eventuale partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività

ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa delle aree protette.

indirizzare ed armonizzare le attività di pianificazione urbanistica e programmazione territoriale relative al territorio del Parco;

programmare, pianificare e attuare il Masterplan del Parco fluviale Gesso e Stura per la tutela, conservazione, promozione e valorizzazione del Parco naturale e delle relative aree contigue che consentirà di realizzare organicamente sull'intero territorio interventi anche infrastrutturali di sviluppo turistico nell'ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

provvedere alla gestione e cura del territorio del Parco nel suo complesso ed in particolare delle aree pubbliche, alla manutenzione degli itinerari, del patrimonio boschivo, delle attrezzature esistenti e di quelle che saranno realizzate, alla conservazione dell'ambiente naturale e coltivato con particolare riguardo alle zone caratterizzate da maggiore diversità biologica, tutelando specie vegetali ed animali rare e a rischio di estinzione, alla regolamentazione dell'uso del territorio sulla base dei contenuti degli strumenti di programmazione approvati

promuovere l'approvazione di uno o più Regolamenti del Parco ai sensi delle normative nazionali e regionali

- promuovere forme di collaborazione con:
  - gli agricoltori, per mantenere o (re)introdurre le colture tradizionali e/o biologiche, per favorire la diversificazione delle funzioni agricole, nonché usi alternativi di valorizzazione del territorio, fornendo un adeguato supporto tecnico, ed eventualmente economico;
  - gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree all'interno del Parco;
  - le associazioni ambientaliste, le imprese sociali, e le altre associazioni che operano per la tutela e la valorizzazione di aree di Parco;
  - i comuni limitrofi, per l'estensione territoriale del Parco;
  - le scuole del territorio di ogni ordine e grado.
- promuovere e incentivare la vigilanza del territorio, avvalendosi anche, per le rispettive competenze, della Polizia Locale dei Comuni membri del Parco e, previo accordo con la Provincia di Cuneo, del servizio di Vigilanza



Ecologica volontaria secondo le vigenti normative con particolare riferimento a quanto previsto nella L.R. 19/2009

#### **Art. 4 – Forme organizzative, rappresentative e consultive**

L'attività del Parco si sviluppa e si manifesta per il tramite e con l'apporto:

- *dell'Assemblea dei Sindaci*
- *del Presidente del Parco*
- *del Direttore del Parco*
- *del/dei Vice Direttore/i del Parco*
- *del Comitato Tecnico*

#### **Art. 5 - Assemblea dei Sindaci e Presidente del Parco**

I Sindaci dei Comuni convenzionati si costituiscono in Assemblea al fine di fornire le linee di indirizzo dell'attività gestionale e di sviluppo del Parco.

L'Assemblea dei Sindaci si riunisce di norma ogni 6 (sei) mesi o con maggiore frequenza in caso di necessità. Le riunioni sono valide quando sono presenti i rappresentanti di oltre la metà delle quote di partecipazione alla Convenzione, stabilite dal successivo art. 9.

I Sindaci vengono sostituiti dal proprio Vicesindaco in caso di loro assenza o impedimento; in alternativa, ciascun Sindaco può delegare continuativamente le proprie funzioni ad un Assessore del proprio Comune, fino a revoca della delega.

Il Direttore del Parco svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci s'intendono valide quando ottengono il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione dei votanti e sono espresse in atti deliberativi sottoscritti dal Presidente del Parco e dal Direttore del Parco.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci impegnano le Amministrazioni Comunali convenzionate e, ove occorra, possono dare luogo ad accordi di programma.

L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente del Parco o, in alternativa su richiesta scritta di almeno due Sindaci, indicando gli argomenti da trattare.

È di competenza dell'Assemblea dei Sindaci l'attività di indirizzo e di controllo e, particolarmente:

- Proporre strumenti di pianificazione e/o programmazione del territorio del Parco, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali.
  - Promuovere forme di consultazione e partecipazione per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura
  - Approvare i programmi annuali di intervento e di gestione con le relative spese ed il riparto a carico dei Comuni, in base alle quote di partecipazione di cui al successivo art. 9;
  - Definire, su indicazione del Direttore del Parco, una previsione annuale di entrate e di spese, da sottoporre agli organi del Comune Capo Convenzione competenti per la predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione;
  - Autorizzare "i progetti di intervento", preventivamente alla loro realizzazione da parte dei Comuni interessati;
  - Fornire indirizzi per l'attività ed il miglior impiego del personale operante nel Parco, appartenente al Comune Capo Convenzione o ad altri Comuni specificamente coinvolti;
  - Proporre, per specifiche necessità, al Comune Capo Convenzione o ad altro Comune specificamente coinvolto, il ricorso a personale comandato e/o distaccato da altri Enti, il ricorso a personale con contratto a tempo determinato, o a forme di consulenza esterna, indicando le risorse per la copertura della spesa;
  - Approvare la relazione tecnica ed economica sulla gestione del Parco, al termine di ogni esercizio annuale, su proposta del Direttore del Parco.
- Revisionare le quote di partecipazione dei Comuni convenzionati.

Il Presidente del Parco viene eletto nel corso della prima seduta dell'Assemblea dei Sindaci a maggioranza assoluta di tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati. Dopo due votazioni senza esito, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue il maggior numero di voti; parità di voti prevale il più anziano.

Il Presidente del Parco, svolge funzioni di rappresentanza e convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci.

In caso di assenza od impedimento del Presidente del Parco, le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente è eletto nella medesima seduta in cui viene eletto il Presidente e con le stesse modalità.

La carica di Presidente e Vicepresidente dura tre anni.

Per la partecipazione all'Assemblea dei Sindaci e per l'esercizio della carica di Presidente e Vicepresidente del Parco non sono previsti emolumenti.

#### **Art. 6 – Comune capo convenzione**

Il ruolo di "Comune capo convenzione" è assunto dal Comune di Cuneo.

Il Comune capo convenzione provvede a dare attuazione agli indirizzi ed ai programmi indicati dall'Assemblea dei Sindaci mediante atti assunti da parte dei propri organi di programmazione e d'indirizzo, di governo e dirigenziali.

Il Comune Capo Convenzione assume impegni e svolge attività negoziale per conto di tutti i Comuni convenzionati, nell'ambito della programmazione approvata dall'Assemblea dei Sindaci e per l'attività ordinaria di gestione, fatte salve le iniziative che l'Assemblea dei Sindaci attribuisca ad uno specifico Comune convenzionato.

Il Comune Capo Convenzione esprime pareri in materia di parco su richiesta di Autorità competenti, ovvero su specifica richiesta.

Gli stanziamenti di spesa e le poste di entrata inerenti il Parco sono allocate negli strumenti finanziari e contabili del Comune capo convenzione, fatte salve spese che l'Assemblea dei Sindaci individui direttamente a carico di altro Comune convenzionato.

Il Piano Economico di Gestione del Comune capo consorzio assegna obiettivi e risorse inerenti il Parco al Dirigente che riveste le funzioni di Direttore del Parco.

Al termine di ogni anno il Direttore del Parco, presenta la relazione tecnica ed economica di fine esercizio.

Per le funzioni, competenze organizzative e gestione, il Comune Capo Convenzione si avvale di risorse (personale, mezzi, strutture interne od esterne) all'uopo individuate.

Il Comune Capo Convenzione provvede alle esigenze gestionali del Parco con proprio personale, nei limiti delle proprie disponibilità di organico. Su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci, può provvedere all'assunzione di personale a tempo determinato, all'acquisizione di personale comandato o distaccato da altri Enti, all'attribuzione di forme consulenziali, per specifiche finalità a termine, ferma restando la copertura finanziaria ed il rispetto dei vincoli di pianta organica o di spesa per il personale.

Al Comune capo convenzione potrà essere riconosciuto un rimborso spese per l'impiego di proprie risorse di personale, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei Sindaci all'inizio di ogni esercizio finanziario, in base alle quote stabilite al successivo art. 9.

#### **Art. 7 – Direttore del Parco**

Il ruolo di Direttore del Parco è svolto da un Dirigente o Funzionario/Istruttore direttivo con Posizione Organizzativa del Comune capo convenzione.

Il Direttore del Parco dirige il "Servizio Parco fluviale Gesso e Stura" appositamente costituito, con il personale interno ed esterno all'uopo distaccato o designato dalle Amministrazioni convenzionate.

Il Direttore del Parco:

- propone ed istruisce tutti gli atti che rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Sindaci;
- conferisce incarichi di progettazione e consulenza esterna su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci ed in attuazione del P.E.G. e dei regolamenti del Comune capo convenzione;
- coordina gli interventi che interessano il territorio del Parco;
- sulla base degli indirizzi da parte dell'Assemblea dei Sindaci, sviluppa forme di collaborazione con enti pubblici e con enti privati (associazioni e imprese) al fine di favorire la cura e la salvaguardia del territorio del Parco, la fruizione pubblica delle sue aree, con i Comuni confinanti per incrementare l'estensione territoriale del Parco, con gli agricoltori anche in attuazione degli artt. 14 e 15 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". Dette attività dovranno essere sinteticamente illustrate

- all'Assemblea dei Sindaci in occasione della relazione annuale tecnica economica di fine esercizio;
- promuove e incentiva la vigilanza del territorio;
- provvede ad inoltrare le richieste di contributo per lo sviluppo e la gestione del Parco presso le competenti istituzioni;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci con funzioni di assistenza giuridica amministrativa e ne cura la verbalizzazione;
- convoca e coordina il Comitato Tecnico;
- gestisce tramite il Comune Capo Convenzione le somme a disposizione sia in conto capitale sia in conto spesa corrente per la realizzazione dei piani, dei progetti e delle iniziative programmate;
- trasmette ai Comuni convenzionati gli atti assunti in materia di Parco dal Comune Capo Convenzione;
- provvede ai servizi di informazione, di promozione del Parco e di educazione ambientale, con particolare riferimento alle scuole;
- predispone il piano di utilizzo del personale deputato all'attuazione della gestione del Parco.

#### **Art 7-bis Vice Direttore**

È istituita la figura del/dei Vice Direttore/i – in un massimo di 2 – individuato/i tra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune Capofila e/o dei comuni firmatari della Convenzione ed a spese dei comuni dove il soggetto individuato risulta assunto.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice Direttore lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.

La designazione dello/degli stesso/i avviene con specifico atto deliberativo dell'Assemblea dei Sindaci ed il/i soggetto/i dovrà essere individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune Capofila o dei Comuni della Convenzione, e le spese di questa persona saranno a carico del/dei Comuni proponenti.

Nel caso in cui si individuino due Vice Direttori, si definiscono le seguenti competenze territoriali prevalenti:

- Vice Direttore individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune Capofila o dei cosiddetti Comuni di Area Cuneese (comuni da monte fino a Montanera (inclusa))
- Vice Direttore individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato dei Comuni della Convenzione, cosiddetti di Area Fossanese (comuni di Sant'Albano Stura, Fossano, Salmour e Trinità), che assume la funzione di Vice Direttore vicario.

La durata in carica del Vice Direttore è pari a 4 anni eventualmente rinnovabile da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

I Vice Direttori dovranno lavorare a stretto contatto con il Comune Capofila e, nel corso dello svolgimento delle suddette funzioni, la sede principale di lavoro dovrà essere una struttura del Parco fluviale Gesso e Stura.

#### **Art. 8 – Comitato Tecnico**

È costituito il Comitato Tecnico formato da un massimo di due dipendenti per ciascuno dei Comuni convenzionati, nominati dal rispettivo Sindaco.

Il Comitato Tecnico si riunisce presso il Comune Capo Convenzione con cadenza periodica ed ogni qualvolta necessario.

Il Comitato Tecnico è convocato e coordinato dal Direttore del Parco.

Al Comitato compete ogni apporto in merito all'attuazione operativa delle iniziative assunte o da proporre all'Assemblea dei Sindaci e, in particolare:

- formulare le proposte operative da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci o agli organi competenti dei singoli Comuni;
- proporre la programmazione delle opere da realizzare nel Parco
- proporre forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati che potranno essere anche attuate e sviluppate in forma autonoma direttamente dai singoli Comuni
- proporre forme di pubblicità e divulgazione delle iniziative collegate alla realizzazione delle finalità del Parco;
- supportare le richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del Parco presso le competenti istituzioni

Il Comitato tecnico fornisce, altresì, documentazione a supporto delle attività del Parco, su richiesta del Direttore.

#### **Art. 9 – Quote di Partecipazione alla Convenzione**

Ogni Comune partecipa alla convenzione in una proporzione che contempla congiuntamente la propria popolazione residente, la propria estensione territoriale e la porzione del proprio territorio inserita nel Parco.

Nessun singolo Comune può detenere una percentuale di quote superiore al 49,9% del totale.

All'atto della stipula della presente Convenzione, dette quote sono conteggiate secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Conseguentemente, ai Comuni sono attribuite le seguenti quote di partecipazione:

Borgo San Dalmazzo	9,67
Castelletto Stura	4,73
Centallo	4,72
Cervasca	2,57
Cuneo	33,35
Fossano	17,47
Montanera	3,41
Rittana	0,29
Roccasparvera	4,94
Roccavione	1,95
Salmour	2,41
Sant'albano Stura	4,63
Trinità	2,52
Vignolo	7,33

Le quote di partecipazione saranno ricalcolate all' eventuale rinnovo della convenzione o in caso variazione dell'area del Parco.

#### **Art. 10 – Ripartizione delle spese**

L'ammontare globale delle spese e delle entrate è determinato annualmente in forma preventiva dall'Assemblea dei Sindaci su proposta del Direttore del Parco. In relazione alle spese, l'erogazione delle quote a carico dei singoli comuni avviene secondo le modalità determinate negli strumenti di programmazione.

Le spese di gestione del Parco, riconosciute da parte dell'Assemblea dei Sindaci, sono ripartite tra i Comuni convenzionati sulla base delle quote percentuali di partecipazione definite all'art. 9. Le quote annuali sono corrisposte al Comune Capo Convenzione da parte di ciascun Comune convenzionato entro il primo trimestre dell'esercizio in corso.

Spese una tantum o d'investimento, sulla base del piano finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci, possono essere suddivise direttamente tra i vari Comuni convenzionati, oppure attribuite al singolo o a più Comuni interessati in forma esclusiva.

Il finanziamento delle spese del Parco è garantito anche da:

- contributi statali e dell'Unione Europea;
- contributi regionali e provinciali;
- altre entrate riconducibili all'attività del Parco;
- contributi e donazioni da privati.

#### **Art. 11 – Durata e Cessazione della Convenzione**

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipulazione per un periodo di 12 (dodici) anni e potrà essere rinnovata previa deliberazione dei Comuni convenzionati.

La cessazione anticipata della Convenzione può verificarsi solo in caso di assenso dei Consigli Comunali di tutti i Comuni convenzionati.

In caso di scioglimento della Convenzione, tutte le attività e le passività sono attribuite ai Comuni aderenti secondo le quote di cui al precedente art. 9. Le obbligazioni ancora in corso, e fino al loro termine, continuano ad intendersi in capo a tutti i Comuni già convenzionati.



**Art. 12 – Accesso ai documenti**

Presso il Comune capo convenzione sono tenuti a disposizione di tutti i cittadini gli atti relativi alla pianificazione e alla gestione del parco. Il rilascio di tali documenti avviene secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 13 – Norma transitoria**

Sono fatti salvi i contratti in essere al momento della stipula della presente convenzione.

Ai fini della gestione si applicano i regolamenti vigenti del Comune Capo Convenzione.

La presente Convenzione, approvata dai Consigli dei Comuni convenzionati, è sottoscritta dai rispettivi Sindaci.

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE di BORGIO S. DALMAZZO

COMUNE di CENTALLO

---

---

COMUNE di CASTELLETTO STURA

COMUNE di CERVASCA

---

---

COMUNE di CUNEO

---

COMUNE di ROCCAIONE

---

COMUNE di FOSSANO

---

COMUNE di SALMOUR

---

COMUNE di MONTANERA

---

COMUNE di SANT'ALBANO STURA

---

COMUNE di RITTANA

---

COMUNE di TRINITÀ

---

COMUNE di ROCCASPARVERA

---

COMUNE di VIGNOLO

---